



Il Ministro della cultura

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Accademia nazionale dei Lincei

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010, n. 232 *Regolamento recante riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, e, in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che *“Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati: a) un revisore effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per i beni e le attività culturali; c) un revisore effettivo ed uno supplente, eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite, scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali”*;

VISTO il predetto articolo 2, comma 2, il quale prevede che i membri del Collegio di revisori durano in carica tre anni e possano essere confermati una sola volta;

VISTO il medesimo articolo 2, comma 3, il quale prevede che ai revisori non spettino compensi, indennità o gettoni di presenza;

VISTO decreto ministeriale 1° aprile 2021, rep. n. 145, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Accademia nazionale dei Lincei a decorrere dalla data del medesimo decreto e fino al 1° aprile 2024;

VISTA la nota 1557 del 14 maggio 2024 con la quale l'Accademia nazionale dei Lincei ha comunicato i nominativi del prof. Renato Guarini e del prof. Luciano Maiani, eletti dall'assemblea delle Classi Riunite quali componenti del Collegio dei revisori;

VISTA la nota 27492 del 21 giugno 2024 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato la designazione del dott. Pier Paolo Italia e del dott. Stefano Moracci quali componenti del Collegio dei revisori;

VISTA la nota prot. 19687 del 6 maggio 2024 e la nota prot. 21454 del 17 maggio 2024 della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali;

VISTI i *curriculum vitae* della dott.ssa Mariella Tagliabue e del dott. Marco Zanobio;



Il Ministro della cultura

DECRETA

Art.1

Sono nominati quali componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, per tre anni dalla data del presente decreto:

- dott. Pier Paolo Italia, membro effettivo con funzioni di Presidente e dott. Stefano Moracci, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dott.ssa Mariella Tagliabue, revisore effettivo e dott. Marco Zanobio, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero della cultura;
- prof. Renato Guarini, membro effettivo, e prof. Luciano Maiani, membro supplente.

Art.2

Ai revisori dei conti dell'Accademia nazionale dei Lincei non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.

Roma, 4 novembre 2024

IL MINISTRO